

Aspetti civilistici

Le modifiche degli statuti: Associazioni, Fondazioni, Onlus

di **Maria Nives Iannaccone***
ed **Edoardo Rinaldi***

Il secondo comma dell'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore o anche CdTS) dispone che le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine, più volte prorogato, ed attualmente fissato al 31 ottobre 2020. Agli stessi enti, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), continuano ad applicarsi le norme inerenti i registri speciali cui risultano iscritti come previste dalle rispettive normative. Il CdTS continua: *“Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”*

Bisogna ricordare che il Codice Del Terzo Settore (all'art. 102 primo comma) ha abrogato la legge sul volontariato (n. 266/1991) e la legge sulle associazioni di promozione sociale (n. 383/2000), lasciando in vigore soltanto gli articoli relativi alla

tenuta dei registri speciali, che a loro volta cesseranno a decorrere dalla piena operatività del RUNTS.

E qui è necessario quindi fare una distinzione perché, in seguito all'abrogazione delle leggi n. 266/1991 e 383/2000, le OdV e le APS ad oggi sono disciplinate esclusivamente dagli artt. dal 32 al 36 del CdTS ed in generale da quelle norme ivi contenute che non “presentano un nesso di diretta riconducibilità alla istituzione ed all'operatività del registro unico nazionale ovvero all'adozione di successivi provvedimenti attuativi”.

Al contrario le Onlus continuano ad essere soggette al D. Lgs n. 460/1997, decreto che le ha istituite e che contiene l'intera loro disciplina. Questa verrà abrogata soltanto il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sarà verificata la seconda delle seguenti condizioni: che si sia reso operativo il nuovo Registro Generale (RUNTS), al quale andranno iscritti tutti gli Enti del Terzo Settore (detti anche ETS), e che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizioni fiscali contenute nel CdTS; a decorrere da quell'inizio di anno verranno meno non soltanto la normativa statutaria inerente le Onlus ma anche le agevolazioni fiscali di cui hanno goduto ed in particolare la presunzione di non commercialità dell'attività

* **Notaio**

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

istituzionale prevista dall'art. 150 del TUIR; sino a quella data le Onlus continuano ad avere la disciplina vigente alla quale non possono derogare in quanto ancora soggette al controllo dell'Agenzia delle Entrate previsto dal D. Lgs. 460/1997.

Inoltre soltanto le OdV e le APS saranno trasferite dagli attuali registri in quello unico nazionale in forza del procedimento di "trasmigrazione" automatica previsto dall'art. 54 del CdTS. E il motivo di tale differenza è proprio nella natura della disciplina delle Onlus che ne fa una categoria fiscale priva di omogeneità giuridica, per la quale non si poteva prescindere dalla scelta di ogni singolo ente per individuarne una sezione di riferimento tra quelle in cui si dividono gli ETS.

Tuttavia, malgrado tali differenze, l'art. 101 secondo comma stabilisce che tutte e tre le categorie di enti debbano adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CdTS entro il 31 ottobre 2020.

L'adeguamento per OdV e APS costituisce espressione della volontà di mantenere l'attuale qualifica e facilita l'iscrizione al RUNTS al momento della trasmigrazione prevista dall'art. 54 del CdTS. Infatti il decreto ministeriale relativo al funzionamento del nuovo RUNTS, in corso di pubblicazione, prevede che entro i novanta giorni successivi al termine in cui avrà inizio il popolamento del RUNTS (data che verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali), i competenti uffici delle Regioni e delle province autonome comunichino telematicamente al medesimo RUNTS i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV già iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

Gli uffici di questo registro, ricevute le informazioni loro trasmesse, provvedono entro centottanta giorni a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione ed a richiedere agli enti le eventuali informa-

zioni o documenti mancanti che dovranno da questi essere prodotti entro i successivi sessanta giorni. Se l'Ufficio del RUNTS dovesse rifiutare l'iscrizione, l'ente non farebbe più parte delle categorie degli OdV e APS e resterebbe un ente non profit fuori degli ETS, regolamentato dagli artt. 14 e ss. del codice civile, ferma restando la possibilità che successivamente scelga di diventare ETS iscrivendosi ad una delle altre sezioni dello stesso registro. L'adeguamento preventivo, senza attendere la richiesta dell'ufficio del RUNTS, è comunque consigliabile per le OdV e APS perché, qualora fossero richieste di adeguarsi alle norme inderogabili della nuova normativa in sede di iscrizione, avrebbero solo sessanta giorni di tempo per farlo e le decisioni dovrebbero essere assunte con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, con grave disagio per quelle associazioni con una larga base associativa. Quindi la richiesta di adeguamento per questi enti ha una sua logica: la disciplina di entrambi è stata abrogata e per entrambi è essenziale che il controllo del RUNTS, preventivo alla relativa iscrizione, sia facilitato dall'adeguamento degli statuti alla nuova disciplina.

Meno chiara è la scelta di accomunare a queste due categorie le Onlus perché queste ultime continuano ad avere una disciplina vigente che devono continuare a rispettare; inoltre per le stesse non è prevista la trasmigrazione automatica stabilita per OdV e APS.

Con riguardo alle conseguenze del mancato adempimento per OdV, APS e Onlus entro il termine del 31 ottobre 2020, dopo ampio dibattito dottrinale, è stato ormai confermato anche dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (dicastero di competenza per il terzo settore), che il termine non sia perentorio ma collegato solo alle modalità agevolative previste per adottare uno statuto adeguato alla nuova normativa; decorsa la data fatidica l'ente potrà sempre

adeguarsi senza sanzioni, ma in tal caso dovrà avvalersi delle modalità e dei quorum decisionali previsti dal proprio statuto per le modifiche statutarie o, in mancanza, ove si tratti di associazione, delle maggioranze indicate nel secondo comma dell'art. 21 del c.c.. Per le fondazioni la sanzione avrebbe ancora meno rilevanza mancando un'assemblea cui applicare i quorum agevolati.

Diverso è il caso in cui le Onlus lasciassero decorrere il termine di abrogazione della disciplina loro dedicata, inerzia che porterebbe come conseguenza l'obbligo di devoluzione del patrimonio, ferma restando la possibilità di continuare la propria attività come ente non profit estraneo alle disposizioni previste dal CdTS e dalle disposizioni in materia di Imprese sociali (contenute nel D. Lgs. n. 112/2017). Con riferimento a questa problematica ed in genere al futuro delle attuali ONLUS si rimanda all'articolo "Le onlus e la loro collocazione nel Runts", in questa stessa pubblicazione, a firma dei notai Iannaccone e Rinaldi.

DECORRENZA DELLE MODIFICHE PER ODV, APS E ONLUS

Le norme del CdTS sono immediatamente applicabili alle OdV e alle APS; quindi i loro statuti, una volta adeguati, hanno efficacia immediata e, come già detto, devono essere adottati entro il 31 ottobre 2020 per far trovare gli enti pronti al momento della traslazione prevista dall'art. 54. È importante ricordare che il CdTS stabilisce che il numero degli associati delle ODV e delle APS dovrà essere non inferiore a sette persone fisiche oppure a tre enti associati che siano rispettivamente ODV o APS.

Qualora OdV e APS avessero personalità giuridica, fino a quando resteranno iscritte al Registro delle Persone Giuridiche tenuto da Prefetture e Regioni, dovranno

no ottenere anche la successiva approvazione di queste autorità per dare efficacia alle modifiche deliberate. In proposito ci sono casi in cui alcune Regioni si sono rifiutate di approvare le modifiche statutarie (ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 361/2000) dichiarandosi incompetenti a verificare l'adeguamento ad una disciplina che non sono chiamate a far applicare, e ciò malgrado l'intero sistema stabilisca che le modifiche statutarie degli enti con personalità giuridica, prima della operatività del RUNTS (e anche dopo per gli enti che non siano ETS), siano soggette all'approvazione o dell'autorità governativa ex DPR n. 361/2000. Sol tanto dopo l'operatività del nuovo registro, queste modifiche saranno affidate al controllo del notaio, unico soggetto competente per le verifiche degli ETS con personalità giuridica, come stabilito dall'art. 22 del CdTS. Purtroppo se queste autorità non cambiano atteggiamento, il nuovo statuto non può assumere efficacia e l'ente rimarrà con uno statuto inadeguato, fino a quando, una volta avvenuta la traslazione automatica con le modalità sopra indicate, l'Ufficio del RUNTS competente non farà le necessarie verifiche prima della iscrizione dell'ente al nuovo registro. In quella sede l'Ufficio del RUNTS potrebbe chiedere l'efficacia dello statuto "adeguato" ma non "approvato" e l'ente dovrà tornare dal notaio (che dopo l'operatività del RUNTS avrà la competenza per farlo ai sensi dell'art. 22 del CdTS), per chiedere di verificare che lo statuto sia conforme e il patrimonio minimo sussistente; in caso di esito positivo del controllo il notaio sarà tenuto a depositare entro venti giorni lo statuto aggiornato presso il RUNTS. In quel momento si opererà anche il "passaggio" dal RPG al RUNTS.

Per le ONLUS invece, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia delle Entrate hanno più volte confermato che l'efficacia dei nuovi statuti deve restare sospesa fino al termine in cui verrà meno la loro disciplina (il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sarà

verificata la seconda delle citate condizioni); fino a quella data quindi resterà in vigore il loro attuale statuto. Qualora avessero bisogno di fare delle modifiche statutarie immediatamente efficaci, le ONLUS potranno, nella medesima assemblea con cui decidono la scelta futura di essere ETS, deliberare con effetto immediato le modifiche necessarie e contestualmente adottare il nuovo futuro statuto adeguato che avrà efficacia differita.

Qualora le ONLUS avessero personalità giuridica, malgrado l'adeguamento fatto entro il 31 ottobre, verificandosi un caso di "passaggio" dal RPG al RUNTS, dovranno comunque ritornare dal notaio per la verifica della sussistenza delle condizioni di legge, come previsto dal CdTS e regolamentato dal decreto ministeriale relativo al funzionamento del nuovo RUNTS, in corso di pubblicazione come già sopra citato.

54 **Cosa devono fare gli enti non profit che non siano OdV, APS e ONLUS?**

Fatta eccezione per quanto sopra esposto in materia di organizzazione di volontariato e associazioni di promozione sociale, la riforma non prevede alcun meccanismo forzato per la iscrizione al RUNTS degli enti non profit e pertanto non occorre ancora adeguare i loro statuti. Soltanto qualora, una volta divenuto operativo il nuovo registro, questi enti decidano di assumere la qualifica di ETS, dovranno (così come già detto per le ONLUS) scegliere, tra le sette categorie in cui sono divisi gli ETS, a quale iscriversi e dovranno adeguare il loro statuto. L'adeguamento dovrà tenere conto della nuova disciplina generale contenuta per tutti gli ETS negli articoli dal 21 al 31 entrambi compresi del CdTS, cui andranno aggiunte le previsioni "particolari" dettate per le singole categorie delle OdV, Aps, degli Enti Filantropici, delle reti associative, delle società di mutuo soccorso ed infine delle imprese sociali, con la precisazione che la disciplina di queste

ultime, presentando dei caratteri specifici differenti dagli altri ETS, è contenuta nel D. Lgs. n. 112/2017.

Ma in cosa consistono gli adeguamenti?

La circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 ha chiarito che esistono tre diverse categorie di norme del CdTS che possono formare oggetto di modifiche statutarie: a) le norme inderogabili; b) le norme derogabili solo per espressa previsione statutaria; c) le norme che riconoscono allo statuto l'autonomia di regolare la materia in modo diverso dalla previsione di legge. Solo le modifiche inerenti le norme sub a) e b) possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Alla Circolare è allegato uno schema riassuntivo che sintetizza il contenuto della stessa, individuando per ciascuna modifica la natura obbligatoria, derogatoria o facoltativa e di conseguenza la modalità con cui la decisione di adeguamento debba essere assunta, modalità che sarà semplificata nei primi due casi (perché saranno sufficienti le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) e non semplificata per il terzo.

In generale costituiscono norme inderogabili per tutti gli ETS quelle inerenti le finalità, l'attività, la forma e la denominazione.

La forma è relativa alla qualifica di ETS che l'ente intende assumere e pertanto sarà necessario controllare le norme specifiche dettate per le particolari categorie di ETS, che sono: (i) organizzazioni di volontariato, (ii) associazioni di promozione sociale, (iii) Enti Filantropici (iiii) reti associative e (v) società di mutuo soccorso, alle quali va aggiunta la categoria delle imprese sociali che tuttavia non costituisce oggetto del presente studio. Ad esempio le Organizzazioni di volontariato possono assumere unicamente la forma di associazione riconosciuta o non riconosciuta

ta; pertanto eventuali fondazioni OdV devono trasformarsi in associazioni ai sensi dell'art. 42 bis del c.c.; anche per gli Enti Filantropici è prevista una forma obbligatoria infatti posso essere unicamente associazioni riconosciute o fondazioni.

Gli statuti di tutti gli ETS devono contenere in modo espresso il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale; deve esservi esplicitata l'assoluta mancanza di scopo lucrativo. Inoltre deve esservi indicata l'attività di interesse generale che l'ente intende svolgere, la quale deve essere compresa tra quelle elencate nell'art. 5 del CdTS, riportando esattamente la dicitura del testo in modo da consentire l'immediata riconducibilità a quelle consentite. Possono essere esercitate una o più delle attività previste dal CdTS.

E' invece facoltativa l'indicazione delle attività "diverse" che devono comunque essere secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali. La strumentalità e la secondarietà dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con apposito decreto interministeriale; fino a quando non sarà emanato questo decreto, negli statuti potrà essere inserito un generico riferimento alle attività secondarie strumentali la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente cui, in tale ipotesi, lo statuto dovrà attribuire la relativa competenza.

Sarà opportuno precisare che il patrimonio deve essere interamente utilizzato per l'esercizio delle attività previste, mentre è necessario esprimere il divieto assoluto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Non è necessario indicare che l'ente intenda fare raccolta fondi in quanto si trat-

ta di una facoltà concessa dal legislatore che prescinde da una espressa previsione statutaria.

Anche la devoluzione del patrimonio fa parte di quelle clausole il cui contenuto è ritenuto necessario; quindi nello statuto andrà indicato che, in caso di scioglimento dell'ente, il patrimonio dovrà essere destinato ad altri ETS la cui individuazione può essere demandata agli organi del medesimo ente, ai quali lo statuto deve attribuire la relativa competenza.

Particolare attenzione deve essere posta alla denominazione sociale, la quale deve contenere la dicitura "ente del terzo settore" o in alternativa l'acronimo "ETS". Quegli enti che assumono una qualifica che non potrebbero avere se non iscritti al RUNTS, come ad esempio le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli enti filantropici, potranno fare a meno di tale aggiunta, ma dovranno piuttosto inserire nella loro denominazione le qualifiche speciali che hanno assunto (rispettivamente "organizzazioni di volontariato" oppure OdV, "associazioni di promozione sociale" oppure APS o "Ente Filantropico").

Lo statuto delle associazioni deve contenere i requisiti per l'ammissione dei nuovi associati purché non risultino discriminatori e siano coerenti con la finalità perseguita e l'attività svolta. Non sarebbero ammissibili clausole che vietino tout court nuove ammissioni perché contrarie al carattere aperto delle associazioni, ma neanche quelle che rimettano al mero arbitrio degli amministratori le decisioni in merito all'ammissione.

Con riferimento alle previsioni inerenti scritture contabili e bilancio sarà necessario prevedere nello statuto, tra le competenze degli organi sociali, anche quella relativa alla predisposizione e l'approvazione del bilancio e gli ulteriori adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale (nei casi in cui anche questo debba essere redatto al raggiungimento dei termini di legge).

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

Gli statuti degli ETS devono necessariamente contenere la previsione del diritto per gli associati e gli aderenti gli esaminare i libri sociali stabilendo in concreto le modalità con cui tale diritto possa essere esercitato. Non è ritenuto invece una modifica di carattere obbligatorio quella relativa alla previsione e che l'ente possa avvalersi del lavoro di volontari perché ormai tale possibilità è di tutti gli ETS, ivi comprese le Imprese sociali; resta comunque l'obbligo di rimuovere eventuali disposizioni statutarie che non siano conformi alle previsioni di legge inerenti il volontariato così come nuovamente disciplinato nel codice del terzo settore.

E' necessario rimuovere dagli statuti quelle clausole espressamente in violazione di norme inderogabili, come sarebbero, ad esempio, quelle che prevedono:

- limiti del diritto di voto per gli associati, in quanto ogni associato ha diritto ad un voto fatta eccezione per gli enti del terzo settore associati ai quali lo statuto può attribuire più voti sino a un massimo di 5 in proporzione al numero dei loro associati o aderenti;
- limiti alla competenza prevista per l'assemblea dall'art. 25 (la competenza dell'assemblea richiede il relativo adeguamento statutario);
- la previsione di competenza esterna per la nomina dei consiglieri, fatta eccezione per quanto stabilito dal 5° comma art. 26 dove si consente che la nomina di uno o più consiglieri sia attribuita ad altri ETS o altri enti non lucrativi, purchè la maggioranza rimanga di nomina assembleare;
- clausole inerenti l'organo di controllo ed il revisore che risultino essere in violazione di quelle indicate dallo stesso Codice del terzo settore.

Le nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria sono tutte quelle disposizioni per le quali il legislatore utilizza la dizione: " Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente...

..."; e quindi (in via soltanto indicativa ma non esaustiva) si possono prevedere norme differenti in ordine a:

- l'organo competente a decidere sull'ammissione degli associati (art. 23), ammissione che dovrà comunque essere sempre preceduta da una domanda del richiedente;
- i tempi di comunicazione di un eventuale rigetto della domanda di ammissione, fermo restando che il rigetto deve essere motivato;
- i termini di impugnazione della comunicazione di rigetto e l'organo competente a pronunciarsi in merito allo stesso;
- il tempo di iscrizione nel libro degli associati stabilito in tre mesi al fine di esercitare il diritto di voto, con la precisazione che la stessa circolare ministeriale considera derogabile questa norma soltanto con una riduzione e non con un aumento dei tempi di iscrizione ivi previsti;
- la rappresentanza degli associati in assemblea (art. 24 terzo comma), fermo restando che ogni associato non può ricevere più di tre deleghe fatta eccezione per le associazioni con più di 500 associati nelle quali il numero delle deleghe può salire a cinque.

Sono invece clausole facoltative quelle che consentono l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o con mezzi elettronici o anche, per le associazioni con più di 500 associati, quelle che prevedono assemblee separate o modifiche alle competenze dell'assemblea.

Quindi con riferimento all'organizzazione interna gli adeguamenti necessari sono tutti quelli relativi alla rimozione di previsioni in violazione delle norme inderogabile e quelli che sono necessari per non rendere applicabili le norme derogabili previste dal CdTS.

Come già anticipato, la circolare ministeriale sopra citata considera come non

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

derogabili le competenze che l'art. 25 del CdTS riconosce all'assemblea delle associazioni; in proposito il Ministero stabilisce che lo statuto debba individuare i casi in cui, in considerazione dell'importanza dell'argomento da trattare, siano necessarie delle maggioranze qualificate. Inoltre rispondendo ad un recente quesito (con nota n. 6214 del 9 luglio 2020) ha precisato che le clausole statutarie che disciplinano i quorum costitutivi delle assemblee che deliberano in ordine alle modifiche statutarie, neanche in seconda o in terza convocazione possono prevedere la regolare costituzione dell'assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti ma che deve essere sempre previsto un quorum maggiorato rispetto alle altre assemblee, in modo da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario.

Lo statuto dovrà contenere la previsione di un organo di amministrazione e la sua disciplina; pertanto se si tratta di un organo collegiale devono essere dettate le regole per il suo funzionamento (quali, ad esempio, i quorum costitutivi e deliberativi, le modalità di convocazione delle sedute). L'articolo 26 del CdTS, che regola la materia, in particolare contiene norme di natura inderogabile (che pertanto devono essere inserite nello statuto come il secondo comma, dove si stabilisce che la maggioranza degli amministratori deve essere formata da associati oppure indicata dagli enti associati) e norme derogabili come la facoltà di stabilire limitazioni al potere di rappresentanza che è generalmente previsto come generale. Non mancano previsioni facoltative in forza delle quali si possono stabilire determinati requisiti necessari per l'assunzione della carica di amministratore, o anche la clausola che uno o più amministratori siano scelti tra appartenenti alle diverse categorie di associati; infine, come già visto, lo statuto può stabilire che la nomina di uno o più amministratori sia attribuita ad enti del terzo settore o ad altri enti senza scopo di

lucro purché la maggioranza degli stessi rimanga di nomina assembleare. In questi ultimi casi non potrà essere adottata la modalità semplificata di assunzione della delibera modificativa in quanto il CdTS prevede una semplice facoltà.

La disciplina in ordine alla procedura di ammissione degli associati nelle associazioni (art. 23), alle assemblee (art. 24), alle competenze dell'assemblea (art. 25), nonché (in parte) all'organo amministrativo (art. 26), sono applicate anche alle fondazioni il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili e ove non derogato dallo statuto.

Il codice del terzo settore stabilisce la necessità per le associazioni e le fondazioni di nominare un organo di controllo nonché un organo applicato alla revisione legale dei conti soltanto al superamento di determinati limiti inerenti il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, i ricavi, le rendite e i proventi, le entrate comunque denominati nonché il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio. In proposito si precisa che per le fondazioni la presenza dell'organo di controllo è sempre necessaria. Tuttavia, malgrado la facoltatività della nomina qualora l'ente non superi i limiti di legge nei termini fissati, gli statuti devono in ogni caso disciplinare questi organi (ad esempio stabilendo se debbano essere monocratici o collegiali, la loro durata, le modalità di riunione ove composti da più membri), così come già visto in materia di organo di amministrazione.

La circolare conferma che, per gli enti dotati di personalità giuridica iscritti al RPG, il termine di adeguamento, ad oggi il 30 giugno 2020, sia il termine entro cui le modifiche possano essere adottate utilizzando le maggioranze ordinarie e quindi il termine entro cui l'organo competente può dispiegare il proprio potere deliberativo senza che sia necessario completare, entro la citata scadenza, l'intero iter includendo anche l'approvazione prefettizia o della Regione/Provincia autonoma.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

All. 1 - Tabella riepilogativa delle modalità di adeguamento statutario da parte degli enti del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo settore)

Soggetti interessati: enti iscritti ai registri nazionale e regionale della promozione sociale, ai registri regionali del volontariato e all'anagrafe delle Onlus. Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: 2 agosto 2019.

Modalità di approvazione delle modifiche statutarie da parte degli organi competenti (normalmente l'Assemblea): a seconda dei casi modalità semplificate (maggioranze deliberative ordinarie secondo quanto previsto dai rispettivi statuti) o modalità non semplificate (maggioranze deliberative rafforzate, normalmente previste dagli statuti in caso di modifiche statutarie).

Gli *enti non iscritti* ai registri che intendano adeguare gli statuti ai fini dell'iscrizione a questi ultimi, dovranno comunque applicare le disposizioni statutarie previste per le modifiche degli statuti e non potranno beneficiare della semplificazione di cui all'art. 101.

Gli *enti iscritti* che procedano alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 2 agosto 2019 dovranno applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della semplificazione.

Articolo	Oggetto	Natura dell'adeguamento Obbligatoria, derogatoria, facoltativa	Modalità deliberativa (semplificata, non semplificata)
4	Forma giuridica, principi generali, declinazione finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente	Obbligatoria	Semplificata
5	Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata
6	Esercizio attività diverse	2 ipotesi: • Inserimento della previsione: facoltativa • Adeguamento di previsioni già presenti: obbligatoria	Semplificata solo in caso di adeguamento obbligatorio di previsioni già in essere, non semplificata in caso di previsione ex novo di esercizio di attività diverse
8 co.1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata
8 co. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata
9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata
10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

12	Denominazione sociale ETS	Obbligatoria per gli enti diversi da, ODV, APS, Enti filantropici, Imprese sociali, Cooperative sociali, società di mutuo soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni (arti. 32 co. 3, 35 co. 5, 37 co. 2 d lgs. 11712017: art. 6 ctlgs. 112/2017, art. 1 1.38111991, d.m. Mise 6.3.2013 al. 3, comma 2)	Semplificata
32 c. 3	Denominazione sociale ODV	<ul style="list-style-type: none"> • ODV iscritte obbligatoria • ODV costituite ma non ancora iscritte: obbligatoria ma con clausola integrativa 	Semplificata
35 c. 5	Denominazione sociale APS	APS iscritte: obbligatoria	Semplificata
37 c. 2	Denominazione sociale 'Ente filantropico'	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 1, 2	Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata
13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	Se le attività sono previste. obbligatoria (se lo statuto prevede lo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali)	Semplificata
14 co. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria in caso di raggiungimento delle soglie di legge	Semplificata
15 ce. 3	Diritta in capo a soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata
17	Volontari	Obbligatorio rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari	Semplificata
23 co. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Facoltativa	Semplificata

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

24 ozi. 1	Diritto di voto dei neoas-sodati	Derogazione	Semplificata
24 co. 2	Rappresentanza degli enti associati (attribuzione di voti >1 fino a 5 voti)	Facoltativa	Non semplificata
24 co. 3	Delega	Facoltativa	Semplificata
24 co. 4	Ricorso al voto per corri-spondenza o telematico	Derogatoria	Non semplificata
24 co. 5	Possibilità di assemblee separate	Obbligatoria	Non semplificata
24 co. 6	Applicabilità per le fon-dazioni del terzo settore dotate ca organo assem-bleare o dl indirizzo delle norme previste per te assemblee delle asso-ciazioni	Derogatoria	Semplificata
25 co. 1	Competenze assemblea		Semplificata
25 co. 2	Competenze assemblea (enti con associati k500)	<ul style="list-style-type: none"> • Facoltativa • Obbligatoria (funzioni, composizione, funzio-namento se collegiale) 	
25 co. 3	Competenze assemblea fondazioni	Facoltativa	Non semplificata
26, co. 1, 2	Organo di amministra-zione		Semplificata
26, 03,	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Obbligatoria	Non semplificata
3,4,5		Obbligatoria (co. 7) o Fa-coltativa (co. 3, 4 e 5)	
26 co. 7	Potere generale di rap-presentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Obbligatoria per le fon-dazioni e gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimen-sionali	Semplificata
26 co. 8	Organo di amm. nelle Fondazioni	Facoltativa per gli enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti per obbligo di legge	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificata se obbli-gatoria • Non semplificata se facoltativa
30	Organo di controllo	Facoltativa	Semplificata
		Obbligatoria	Non semplificata

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ALLA LUCE DEL RUNTS

30 co. 6	Attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Obbligatoria	Non semplificata
31	Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	Facoltativa se non prevista	Semplificata
32 co. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari)	Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge (es, introducendo il limite del 50%)	Semplificata
32 co. 2	Possibilità di assodare altri enti del TS o senza scopo di lucro	Obbligatoria	Non semplificata
		Obbligatoria	Semplificata
34 co. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata
35 co. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nettraccesso e nella partecipazione alla vita associativa	Facoltativa	Semplificata
38 co. 2	Principi per la gestione del patrimonio, la raccolta di fondi, la destinazione, le modalità di erogazione delle risorse	Obbligatoria	Semplificata
41 co. 7	Reti associative: ordinamento interno nel rispetto di democraticità pari opportunità uguaglianza ed elettività		Semplificata
41 co. 8, 9, 10	Reti associative: diritto voto, deleghe e competenza assemblea	Derogatoria	Semplificata
98	Associazioni a Fondazioni, esclusione della possibilità di operare trasformazioni fusioni e scissioni		Semplificata